C11923 - UNIONCHIMICA/ALPHA TRADING
Provvedimento n. 24556

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Unionchimica S.p.A. in data 27 ottobre 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Unionchimica S.p.A. (di seguito, Unionchimica) è una società che gestisce partecipazioni in società controllate e collegate che operano prevalentemente nel comparto della produzione e commercio di prodotti chimici di base ed organici.
Nel 2012 il fatturato realizzato, a livello mondiale, da Unionchimica è stato pari a circa 68,4 milioni di euro, di cui 63,1 milioni di euro in Italia.

Alpha Trading S.p.A. (di seguito, Alpha Trading) è una società che svolge attività di bunkeraggio in tutti i porti italiani ed in alcuni porti stranieri, produce e commercializza bitumi e, attraverso una controllata, biodiesel.
Nel 2012 il fatturato realizzato da di Alpha Trading a livello mondiale è stato di 1,7 miliardi di euro, di cui 716 milioni di euro circa in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di Unionchimica, per mezzo di una società veicolo posseduta al 100%, dell'intero capitale sociale di Alpha Trading.
La proposta di Unionchimica per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario di Alpha Trading prevede altresì un patto di non concorrenza, della durata di due anni, a carico dell'amministratore delegato di Alpha Trading, avente ad oggetto l'ambito merceologico di operatività della società target, ad eccezione dell'attività di produzione e vendita di biodiesel, nell'Unione Europea, in Svizzera e nel Principato di Monaco, dove è attualmente attiva Alpha Trading.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 482 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalla società oggetto di acquisizione è stato superiore a 48 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie[1]. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultima il trasferimento dell'effettivo valore d'azienda.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

In considerazione dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, l'operazione in esame riguarda le attività di: i) distribuzione extra-rete di gasolio e benzina in ambito portuale (bunkeraggio); ii) produzione e vendita di biodiesel; iii) produzione e commercializzazione di bitume e prodotti bituminosi.

i) Attività di bunkeraggio

Per quanto riguarda l'attività di bunkeraggio, la domanda è rappresentata dalle imbarcazioni che effettuano il rifornimento di carburante in porto. Dal lato dell'offerta, si deve considerare che le imprese che dispongono di un impianto fisso di distribuzione carburanti all'interno di un'area portuale possono essere soggette alla concorrenza

[1] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*

potenziale di altri operatori presenti che svolgono l'attività di bunkeraggio nello stesso porto e di operatori fissi presenti nei porti vicini, nell'ambito del territorio provinciale.
In considerazione dell'operatività della società *target*, attiva su scala nazionale, i mercati geografici rilevanti sono costituiti dalla totalità dei porti italiani. In ogni caso, non risulta necessario definire con precisione i mercati geografici, poiché non muterebbe la valutazione della presente concentrazione.

ii) Produzione e vendita di biofuel

Il biofuel è un carburante liquido che si ottiene a partire da oli vegetali - quali olio di soia, olio di girasole e olio di colza- attraverso un processo chimico (transesterificazione) nel quale viene impiegato un reagente alcolico, il metanolo. Da tale processo si ottiene, come sottoprodotto, la glicerina. In Italia, il biodiesel viene utilizzato principalmente in miscela con il gasolio ad uso autotrazione tradizionale. La normativa italiana sull'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, prevede infatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/11, un obbligo, in capo alle compagnie petrolifere, di acquistare il biodiesel per miscelarlo in una percentuale minima nel gasolio autotrazione che commercializzano. La domanda del biodiesel è dunque principalmente costituita dalle compagnie petrolifere.
Dal punto di vista geografico, in un precedente la Commissione ha ritenuto che tale mercato ha una dimensione almeno comunitaria[2].

iii) Produzione e vendita di bitume

Il bitume è un prodotto costituito da miscele di idrocarburi e composti organici complessi ad alto peso molecolare e viene ottenuto nell'ambito del processo di raffinazione del petrolio greggio partendo dai cosiddetti residui pesanti del processo di distillazione primaria. Il bitume non è un prodotto perfettamente omogeneo. Le differenze scaturiscono sia dal greggio utilizzato come materia prima, sia da caratteristiche intrinseche dell'impianto di produzione di bitume all'interno della raffineria. Dal punto di vista della domanda, le due principali utilizzazioni del bitume sono quelle legate all'attività di pavimentazione stradale e quella relativa all'attività di impermeabilizzazione nell'edilizia civile e industriale. Per questi due utilizzi, non esistono prodotti alternativi disponibili sul mercato rispetto al bitume. Generalmente ad ogni raffineria (o base di carico) corrisponde un determinato ambito territoriale di riferimento avente un raggio la cui precisa individuazione non è agevole ma che può orientativamente essere stimato, in media, in circa 300 km[3]. Infatti, il bitume tradizionale viene trasportato allo stato liquido a temperature elevate, di norma tramite autobotti munite di impianti di riscaldamento auto-coibenti. Il costo di trasporto, in ragione di queste particolari modalità, ha una elevata incidenza sul prezzo finale del prodotto.
Nel caso di specie, l'impianto di produzione di bitumi della società oggetto di acquisizione è localizzato a Tortona, in provincia di Alessandria, e dunque dal punto di vista geografico il mercato rilevante è rappresentato dall'ambito territoriale, anche di carattere interregionale, circostante il suddetto impianto. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, si rileva che l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in considerazione del fatto che le valutazioni di ordine concorrenziale non risulterebbero diverse quale che sia l'esatta definizione del mercato.

Effetti dell'operazione

L'operazione in esame non realizza alcuna sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti, in quanto Unionchimica non è attiva nei mercati rilevanti. Ne discende che l'operazione comporta una mera sostituzione di un operatore con un altro e pertanto non è idonea a modificare l'assetto concorrenziale di tali mercati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza tra le parti è accessorio alla presente operazione;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[2] *[Cfr. COMP M. 5388- DIESTER INDUSTRIE/OLEON GROUP.]*

[3] *[Cfr. I732- AUMENTO PREZZI BITUME, provvedimento di chiusura del 20 aprile 2011, in Boll. n. 16/11.]*